

EPISODI DI CRONACA PENITENZIARIA FANESE

*Historia filia est temporis
sed etiam loci.*

Carcere « facile » quello di Fano? Sembrerebbe di sì, a stare a Tommaso Massarini, che annota le fughe negli anni della sua cronaca ¹).

Come quella, collettiva (5 maggio 1794), del « nipote di Lanci » (presumibilmente non di Michelangelo che era quindi-cenne) e degli altri tre reclusi nella Rocca Malatestiana; e ancora quella del Lanci (17 novembre 1794), dopo che, ripreso a Roma, « fu posto nel fondo della fortezza »: un tipo spericolato e scanzonato, costui, che si fa beffa dell'autorità costituita lasciando i ceppi come *ex voto* e due « paoli » per una messa dinanzi a un'immagine sacra e dedicando versi di ringraziamento alla Madonna ²). E come la fuga di Francesco Baselli (18 maggio 1809), il quale « si tirò dietro la porta » del carcere e vi rinserrò l'usciera e i due gendarmi che l'avevano arrestato ³): un episodio che fa tornare alla memoria una consimile evasione, più esilarante che drammatica, di alcuni antifascisti in periodo « repubblicano » ⁴).

¹) *Cronaca fanestre o sinanco memorie delle cose più notabili occorse in questi tempi nella città di Fano* (manoscritto), *Archivio privato Severi*. Una trascrizione limitata agli anni 1791-1808 (con una lacuna che va dal 17 maggio 1794 al 5 febbraio 1797) è presso la Biblioteca Federiciana, Mss. Amiani, 127.

²) G. Colavolpe Severi, *Storia e cronaca di Fano: 1791-1840*, in *Supplemento al Notiziario « Fano »*, 1968, pag. 92.

³) G. Colavolpe Severi, *ult. cit.*, pag. 93.

⁴) Secondo il racconto che mi è stato fatto, nel febbraio del 1944, al passo di danza e al ritmo allegro de *La cucaracha*, canzone in voga, assunta ad

Una « facilità », invero, assai improbabile, ché, nel passato meno prossimo, le ben munite celle e le catene e le palle di ferro dei detenuti ⁵⁾ davano notevoli garanzie di sicurezza.

E la libertà di qualche ora o qualche giorno poteva, almeno in antico, essere pagata al più alto prezzo: sofferenze atroci, mutilazioni, estremo supplizio.

* * *

V'è grande varietà, a seconda delle epoche, dei luoghi e degli ordinamenti, nella disciplina penalistica dell'evasione ⁶⁾).

Per quanto riguarda Fano, a chi evadeva dal carcere mediante effrazione, gli Statuti comminavano la pena di morte. Allorché l'evasione fosse stata effettuata senza violenza sulle

inno di guerra dei soldati americani, Sante Lombardo e Bruno Borghi, ristretti nella fortezza, guadagnarono la porta della prigione e se la filarono, lasciando in asso il custode lì presente. Il Borghi, ad evitargli pregiudizievoli conseguenze, si costituì in carcere di lì a poco e il Lombardo fu arrestato il giorno successivo presso l'ospedale Santa Croce, ove si era recato a visitare la moglie malata.

⁵⁾ Vedi V. B. (Vittorio Bartocchetti), *Armamentario delle carceri comunali di Fano nel 1416*, in *Studia Picena*, vol. V, 1929, pag. 32, e A.A.C., II, 2, *Inventari*, 1657: « Passi sei di ferro con sue zeppe ». Nello stesso incartamento, ma senza data: « Ferri tre pari et mezzo ». Con l'abbreviazione A.A.C. si indica l'Antico Archivio Comunale presso l'Archivio di Stato - Sezione di Fano.

⁶⁾ Vedi A. Pertile, *Storia del diritto italiano*, vol. V, Torino, 1892, pagg. 492-493 e nota 42-47. Coloro che aiutavano un condannato ad evadere andavano generalmente incontro alla medesima pena a questo inflitta (morte, amputazione, multa, ecc.). Senonché certi ordinamenti colpivano solo chi commetteva il fatto avendo la custodia dei carcerati, oppure lo puniva in modo più severo che non gli estranei. Quanto poi al fuggitivo, qualche legge voleva che, catturato, « gli si infliggesse una nuova pena, o almeno gli venisse inasprita l'antica. Invece altre più miti e più recenti, che seppero tener miglior conto dell'indole della natura umana, non gli aumentavano la pena che allora quando si fosse procurata la fuga usando violenza ». Vedi anche V. Manzini, *Trattato di diritto penale italiano*, vol. V, Torino, 1950, pag. 892, nota 1^a, e pag. 895, nota 1^a.

L.

officio & procedere per famā & alia uerisimilia indicia ad ueritatē inueniendam. & si potestas ipse fuerit negligens in pmissis pdat de suo salario lib. cētū den. tempore sui syndicatus retinendas.

¶ De pœna intrantiū ciuitatem phani castra uel ei⁹ fortilitia aliunde q̄ p portas seu de eis exeuntiū. Cap. LVII

Voniā ciuitates & fortilitia ingredi & egredi aliū de q̄ p portas & loca p quā ad illa aditus p habitātes in eis habet & hostiale & locis ipsis ē periculosum: Tali morbo metu pœnæ obuolare uolentes. Statuimus q̄ intrantes ciuitatē Fani castra seu fortilitia ipsius: & comitatus uel districtus eiusdē tēpore pacis & quietis aliū de q̄ p portas & loca cōsuetā puniant^r, si de die fuerit pœna cētū lib. den. pro quolibet & uice qualibet. Si autē de nocte fuerit puniā^r amputatione pedis. Si autem fuerit tēpore guerræ: Si fuerit ciuis & habitator ciuitatis seu comitatus Fani puniā^r arbitrio potestatis Fani inspecta qualitate facti & conditione personæ & causa talis ingressus. Si uero fuerit forensis non habitator dictorū locorum pœna capitis puniā^r: Si fuerit i fortia cōis Fani: alias condēnē^r & ponā^r in bāno ciuitatis Fani comitatus & districtus: Et eadē pœna ut supradictū ē in dictis casibus puniantur exeuntes dictā ciuitatem seu loca aliū de q̄ per portas & loca consuetā.

¶ De pœna frangentis carceres cōis phani. Cap. LVIII.

Arcerū cōis phani fractores & q̄ carceres p̄dictos gladio uel alio quocūq̄ mō ruperint seu fregerint/pœna capitis puniā^r.

Si uero sine fractura de ipsis carceribus carcerati de eis exierint seu aliquis ipsorū: si pro debito pecuniario carcera i fuerint puniā^r in duplo q̄ritatis p qua fuerint carcerati & habeant^r fugientes ipsi p cōuictis & cōfessis: & sola cā dictæ fugæ ei ad cuius petitionē fuerint carcerati condēnē^r. Si uero p delicto fuerint carcerati, habeant^r ipso iure tales de carceribus fugientes quo ad delictū pro quo detēti fuerint pro cōfessis & cōuictis & de crimine cōdēnent^r in duplo pœnæ ex forma statutorū iponendæ. Et eisdē penis in quolibet casuum p̄dictorū puniā^r dātes auxiliū cōsiliū uel fauorē. Et possit quilibet de p̄dcis accusare & denunciare & credat^r sibi cū sacramēto & dcō unius testis bonæ cōditiōis & famæ. & p̄dicta uendicent sibi locū in carceribus publicis cōis Fani & nō si de alio loco quis spreto mādato officialis detētus recederet sine dcī officialis licentia: quo casu de mandato spreto eum possit cōdēnare secundū formā statuti loquētis de pœna non parentium mandatis potestatis & aliog; officialiū ciuitatis & comitatus Fani.

Una pagina degli *Statuti* di Fano (Libro III) con un brano sulle pene previste per l'evasione dal carcere (*Archivio di Stato - Sezione di Fano*).

cose, erano previste, invece, una sanzione pecuniaria pari al doppio della somma dovuta, se la carcerazione fosse avvenuta per debito pecuniario ⁷⁾, e una pena doppia di quella irrogata se la violazione fosse stata di altra natura. Incorrevano nelle medesime conseguenze coloro che avevano dato ai fuggitivi « *auxilium, consilium vel favorem* ». I preposti alla custodia dei detenuti, di cui intenzionalmente procurassero la fuga, subivano la stessa pena che il carcerato stava scontando o, se questi era in attesa di giudizio, quella che gli sarebbe stata inflitta. Quando erano colpevoli solo di negligenza, venivano colpiti con pena pecuniaria, il cui ammontare era discrezionalmente rimesso alla competente autorità ⁸⁾.

* * *

Andando indietro nei secoli, i documenti registrano parecchie fughe e sovente, per le fughe, crudeli condanne.

Il primo volume del « Libro dei malefizi », *continens in se inquisitiones, denuntias, accusationes, excusationes, citationes*, ha inizio proprio con gli atti inerenti alla procedura contro Zuzio di

⁷⁾ L'arresto personale per debiti ebbe in Italia vita lunga. L'istituto restò nelle legislazioni preunitarie e, poi, nei codici civile e di procedura civile del 1865; e fu abolito, con talune rare eccezioni, con la legge 6 dicembre 1877, n. 4166. Caduto in disuso anche rispetto ai pochi casi in cui era tollerato (e, tuttavia, sporadicamente applicato almeno sino al 1937) fu, infine, eliminato del tutto con la riforma del 1942: vedi C. Grassetti, *Debiti [arresto personale per]*, in *Noviss. Dig. It.*, vol. V, Torino, 1960, pagg. 180-182; L. Ricca, *Debiti (arresto personale per)*, in *Enc. del dir.*, vol. XI, Milano, 1962, pagg. 740-744. L'art. 1 del Protocollo n. 4 del 16 settembre 1963, aggiunto alla Convenzione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, reca: « Nessuno può essere privato della sua libertà per il solo fatto di non essere in grado di adempiere ad un'obbligazione contrattuale », in *La convenzione europea dei diritti dell'uomo*, Strasburgo, 1968, pag. 48.

⁸⁾ *Statuti*, libro 3°, cap. 58 e 60, Fano, 1568, in *Archivio di Stato, Sezione di Fano*.

Salcafrone e Ciccolino di Domenico, rei di *culpa et maxima negligentia* per la fuga dal carcere di Fano, avvenuta nel giugno del 1343, di Mezzaloppa di Vanni di Francesco, di Benzio di Simone e di Anziano di Biagio detto Tarbuxino; ma v'è l'annotazione che il processo fu troncato dal « *non procedatur* » di Galeotto Malatesta ⁹⁾).

Colgo qua e là altri episodi.

Mons. Vittorio Bartoccetti narra la vicenda, risaliente al 1354, di una Simonetta moglie di Raido (*recte* Raynaldi) da Cagli ¹⁰⁾. Lascio a lui la parola.

« La causa della sua prigionia erano debiti con cittadini di Fano da lei non soddisfatti. Due anime ... generose si mossero a compassione di lei. Un certo Vivo di Giovanni da Pozzuolo, non senza essersi fatto promettere a fedè dalla mala femmina di venire a convivere con lui, si propose di donare per la sua liberazione l'unico ducato d'oro che possedeva, e che teneva cucito nel suo mantello. Il ducato fu dunque dato a Paolo di Nero da Montegiano inserviente delle carceri. Con questo egli comprò nella bottega di Paolo del villaggio della Pieve, posta nella contrada di S. Giovanni filiorum Hugonis, una fune lunga 13 passi, che gli costò 13 soldi di denari. La fune messa dentro una sacca fu consegnata a Simonetta, la quale nascostala nel vano di una finestra, se ne servì la notte seguente, domenica 1° giugno, per calarsi dalla finestra nel cortile del Palazzo del Comune di Fano ¹¹⁾, donde poi scappò allontanandosi da Fano. I due colpevoli furono dunque agguantati e sono tratti in prigione, non così Simonetta, la quale è uccel di bosco; e buon per lei. Difatti nel processo

⁹⁾ A.A.C., IX, 1, cc. 1 verso, 2 e 2 verso.

¹⁰⁾ A.A.C., IX, 8, *Libro dei malefizi*, cc. 174, 175 e 175 verso.

¹¹⁾ Trattasi presumibilmente del Palazzo della Ragione. La fortezza fu costruita nel 1438 e 1439 per iniziativa di Sigismondo Pandolfo, mentre il Palazzo malatestiano, che fu edificato (o radicalmente trasformato) da Pandolfo III tra il 1413 e il 1421, ospitò la residenza comunale dalla caduta dei Malatesta alla seconda metà del secolo scorso: vedi C. Selvelli, *Fanum Fortunae*, Fano, 1943, pag. 143 e pagg. 156-160. P. M. Amiani, *Memorie storiche della città di Fano*, vol. 2°, Fano, 1751, pag. 11, precisa che il papa Paolo II con suo Breve dell'anno 1464 « concesse al Pubblico il Palazzo de' Malatesti per la loro Residenza ».



Una vecchia immagine del prospetto della Fortezza Malatestiana (Archivio fotografico della Biblioteca Federiciana).

istruito a suo carico pochi giorni dopo (car. 175) essa viene condannata nel caso in cui cada in potere (*perveniat in fortiam dicti communis* — la stessa frase che è adoperata nella condanna di Dante —) del Comune e del Podestà ad essere fustigata e sulle nude carni battuta con fruste pei borghi e per la città di Fano, e, dopo essere stata così castigata, ad essere portata al luogo convenuto della giustizia ove le verrà amputato il piede destro (la pena del taglione: il piede le era servito per fuggire, in esso sia punita) in modo che venga diviso dal corpo, e per di più sarà bandita in perpetuo dalla città e distretto di Fano »¹²⁾.

Nel gennaio 1460 fuggirono dal carcere Iacobo di Giuliano mala pelle da Fano e Giovanni di Antonio da Isola Gualterescia¹³⁾, attraverso un varco da essi aperto nel muro. Furono citati per pubblico banditore a comparire in giudizio, con avvertimento che per il reato da essi commesso era prevista la pena di morte e la confisca dei beni¹⁴⁾.

Sta a sé la sentenza di morte pronunciata nel 1533¹⁵⁾ contro « il capitano Pietro di Michelucci, Oratio suo fratello, Gabriele de messer Ludovico de Gabriele, Agostino del Cardinale » ed altre ventiquattro persone per una cruenta rivolta¹⁶⁾, alla

¹²⁾ *Delitti e delinquenti a Fano nel 1354 (con appendice di belle frasi)*, in *Studia Picena*, vol. cit., pag. 195.

¹³⁾ E' l'attuale Isola di Fano, frazione di Fossombrone.

¹⁴⁾ A.A.C., IX, ult. cit., 54, cc. 147, 147 verso, 148, 148 verso e 149. Seguono tre carte in bianco, sicché si ignora l'esito del processo.

¹⁵⁾ A.A.C., IX, 86, c. 73 e 73 verso. Si tratta del compendio di alcuni volumi mancanti del *Libro dei malefizi*.

¹⁶⁾ Vedi P. M. Amiani, *Memorie storiche ecc.*, vol. II, pagg. 140-141: « Terminò ben presto la consolazione de' Fanesi provata nel restituirli al governo d'un Prelato di S. Chiesa, perchè essendo creditori della Camera di Roma per la somma di seimila seicento Ducati, Lorenzo e Giuliano di Pier Francesco de' Medici conseguirono in pegno la Città di Fano nel dì 24 di Settembre collo spedirvi opportunamente in loro vece, ed in Luogotenente Gio: Battista Riccobaldi da Volterra, che ne prese il possesso. Il Magistrato, il Consiglio, e il Popolo tutto dimostratosi malcontento di questa concessione, benché per la Casa Medici sempre una particolare affezione avesse conservata la Città nostra, conttociò vedendosi sotto-

quale parteciparono cittadini illustri ed oscuri della città e di paesi vicini ¹⁷⁾): sentenza che si cita qui, perché tra i capi d'accusa figurano procurate evasioni (« ... messo sottosopra la rocca, tolta prigioni ... »). L'eccidio venne consumato con implacabile decisione, almeno contro dieci dei condannati, come si evince dalla postilla marginale « *morto* », burocraticamente macabra, apposta a fianco di altrettanti nominativi nel lungo elenco in atti. Spietata repressione politica, faida feroce e, forse, indiscriminata rispetto alle singole responsabilità effettive.

Nel 1541 « ruppero la prigione et fugirno Julio de Bastiano de puccio da san Cesario carcerato per haver voluto basiare una fanciulla; Thomaso de Giobatta della villa de Carignano per havere robbata la farina a Gio. Antonio fornaro; Marino de Antonio dal Sasso habitante nel territorio de Fano carcerato per cose criminali; Vico de Ruffino dalla villa de santo Andrea pure carcerato per cosa criminale ». Furono condannati alla forca e alla confisca dei beni, eccetto Vico, cui fu comminata la galera per un anno, oltre alla confisca dei beni ¹⁸⁾.

messa ad un altro Principe Secolare, e fortemente temendo di rimanere Suddito il Popolo alli suddetti Lorenzo, e Giuliano, come già nello scorso mese di Maggio era succeduto alla Repubblica Fiorentina di vedersi colla mezzanità di Papa Clemente sottomessa al novello Duca Alessandro de' Medici, talmente s'oppose agli ordini, e comandi del Riccobaldi che suscitatosi un tumulto, accorsero molti Capi sollevati al Palazzo de' Magistrati nel dì 5 di Gennaio 1533, e fatto un scempio esecrabile del partito favorevole alla Casa Medici, vi restò ferito il Riccobaldi, e tralli molti uccisi si contarono Tommaso Bertozzi, Ludovico Uffreducci, e Venturino Trombetta. Furono quelli, che difesero la libertà del governo, il Capitano Pietro Guarino, Orazio suo fratello, Agostino Vigerj da Cartoceto, Francesco Palazzi, ed altri, contro i quali il Pontefice spedì Commissario Apostolico Calisto de' Amandis dottor di Legge, affinché fattosi contra loro il processo, si riparasse col castigo de' colpevoli alle continue sollevazioni del popolo ». Vedi anche C. Marcolini, *Notizie storiche della provincia di Pesaro e Urbino*, II ed., Pesaro, 1883, pagg. 274-276.

¹⁷⁾ Orciano, S. Giorgio, Cartoceto, Ripalta, Saltara.

¹⁸⁾ A.A.C., IX, ult. cit., 86, c. 65 verso.

Il 29 gennaio 1542, Bartolomeo Thomasini da Montefiore si ebbe una condanna di mille scudi per la sicurtà fatta a Ottaviano Ruffo da Montefiore fuggito dalla Rocca di Fano ¹⁹⁾. Non risulta a quale pena sia stato condannato l'evaso.

Tra il 1543 e il 1545 venne condannato a morte Giuliano de Russi da Anghiari, contado di Firenze, castellano di Fano, « per haver fatto scappare dalla rocca de Fano Nicolo de Ugubio » ²⁰⁾.

Non ho esteso la ricerca ai secoli successivi, per le lacune archivistiche *in loco*.

* * *

Non v'è davvero di che farsi *laudatores temporis acti*. Il codice penale vigente (artt. 385 e 386) punisce l'evasione semplice, nella generalità dei casi, con la reclusione da quindici giorni a sei mesi e la procurata evasione con la reclusione da sei mesi a cinque anni; nel contempo, prevede sia aumenti o riduzioni in presenza di determinate circostanze, sia più consistenti sanzioni per autonome fattispecie qualificate.

Il custode responsabile di imprudenza o negligenza (art. 387) incorre alternativamente nella reclusione da quindici giorni a tre anni o nella multa da quarantamila a quattrocentomila lire (ma egli va esente da pena se entro tre mesi procura la cattura dell'evaso).

E il codice Zanardelli del 1889, in vigore sino al 1° luglio 1931, mostrandosi più comprensivo « per l'amore della libertà istintivo e incontenibile nell'uomo » ²¹⁾, perseguiva l'evaso solo se avesse usato violenza contro le persone o commesso rotture.

* * *

¹⁹⁾ A.A.C., IX, ult. cit., 86, c. 51.

²⁰⁾ A.A.C., IX, ult. cit., 86, c. 46 verso.

²¹⁾ Vedi la relazione del Guardasigilli al codice penale Rocco (*Lav. Prep.*, vol. V, parte II, Roma, 1929, pag. 180), la quale, per altro, in ossequio alla statolatria allora dominante, respinge tale concezione definendola « individualista e sentimentale ».

Le vetuste carte fanesi rinnovano lo sgomento e l'orrore per la pena di morte, per il potere che lo Stato si attribuisce di troncare vite umane, per l'efferata ed inutile risposta ad un delitto, per quanto grave (o a un fatto che, in un determinato clima storico, tale è considerato), con un altro delitto, freddamente premeditato e meticolosamente predisposto.

Inutile, questa efferata risposta, perché la società, per difendersi, non ha bisogno di uccidere, né il crimine si combatte col carnefice ²²⁾.


In Italia, che si onora del magistero di Cesare Beccaria e di Francesco Carrara ²³⁾, la Costituzione (art. 27, ultimo comma) ha vietato (salvo le eccezioni previste nelle leggi militari di guerra) la pena di morte ²⁴⁾, che il regime fascista, straniero alla nostra civiltà, aveva sciaguratamente ripristinato nel 1926 ²⁵⁾, esteso col codice Rocco del 1930 ed applicato soprattutto contro suoi

²²⁾ Si ponga mente, poi, all'irreparabilità di un tal genere di pena nei casi di errore giudiziario. Il quale, concettualmente, va inteso in un'accezione assai più lata di quella, condizionata all'istituto della revisione e al rigido dilemma « innocenza - colpevolezza », che è accolta nel nostro ordinamento positivo. Contro l'aggancio della riparazione pecuniaria alla revisione, vedi M. Scardia, *Errore giudiziario (riparazione dell')*, in *Enc. del dir. cit.*, vol. XV, 1966, pag. 329. Per qualche riferimento, mi permetto rinviare anche al mio *Contributo allo studio dell'errore giudiziario in materia penale*, Padova, 1962, *passim*.

²³⁾ Si colloca nella prospettiva della nobile battaglia scientifica di Francesco Carrara il generoso e tenace, quanto sfortunato, impegno da lui spiegato, come difensore, per strappare al boia alcuni condannati. Vedi la dotta e vivace rievocazione di P. Rossi, *L'esecuzione capitale di cinque clienti del Carrara*, in *Venti discorsi «extravagantes»*, Napoli, 1958, pagg. 234-252.

²⁴⁾ La pena capitale era stata già abolita, per i delitti previsti dal codice penale, col d. lg. lgt. 10 agosto 1944, n. 224 e ripristinata, come misura eccezionale e temporanea, per le più gravi forme di delinquenza del dopoguerra, col d. lg. lgt. 10 maggio 1945, n. 234.

²⁵⁾ Legge 25 novembre 1926, n. 2008.



Il mastio della Fortezza Malatestiana con uno scorcio del porto canale, tra l' '800 e il '900 (*Archivio fotografico della Biblioteca Federiciana*).

risoluti nemici, magari rei di *intenzione* tirannicida ²⁶). E non fa meraviglia che i nostalgici di quel regime farnetichino di imporla ancora ²⁷).

L'Inghilterra, ove, come in tutto il mondo, la delinquenza è allarmante, ha abolito da anni questa pena. La Corte Suprema degli Stati Uniti l'ha da ultimo messa al bando ²⁸).

²⁶) Gli esempi più tipici sono quelli di Michele Schirru e di Angelo Sbardellotto, fucilati, rispettivamente, il 29 maggio 1931 e il 17 giugno 1932: vedi A. Lorenzetto, *Storia della Resistenza europea - Michele Schirru 28 maggio 1931, 18 luglio 1972*, in *Il Ponte*, n. 4, 1945, pagg. 315-322; A. Gavagnin, *Venti anni di resistenza al fascismo*, Torino, 1967, pagg. 313-314 e 316-317.

²⁷) L'amico prof. Giuseppe Bettiol, maestro eminente del diritto — delle cui convinzioni antifasciste e antitotalitarie posso fare *ab antiquo* personale testimonianza — partendo dal concetto di pena come espressione di un'esigenza retributiva, assume che gli argomenti degli abolizionisti non reggono alla critica, all'infuori di quello, da lui però ritenuto di mero carattere pragmatico, dell'irreparabilità dell'errore giudiziario, (*Sulle massime pene: morte ed ergastolo*, in *Riv. It. Dir. Pen.*, 1956, pag. 555 sgg.). Vedi anche Id., *Diritto penale*, VI ed, Padova, 1969, pagg. 681-688. Egli si muove sul piano della teoria e non della restaurazione normativa; e lo dice: « Con l'affermazione che non ci sono argomenti validi in nome del criterio retributivo per negare legittimità alla pena di morte, non significa affatto schierarsi a favore di un pratico riconoscimento della pena stessa » (*Sulle massime pene ecc. cit.*, pag. 562). Sottolineo, tuttavia, il mio aperto dissenso: e ciò indipendentemente dal rilievo che l'art. 27, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla pena una funzione rieducativa. A. C. Jemolo si è di recente espresso in senso possibilistico (*La pena di morte*, in *La Stampa*, 8 luglio 1972, pag. 1), prendendo lo spunto dal confronto con le sofferenze del trattamento carcerario. Vedi, su ciò, *Il Ponte*, 1949, n. 3, dedicato a *Carceri: esperienze e documenti*, con contributi di autori varii; A. Ricci e G. Salierno, *Il carcere in Italia*, Torino, 1971; *Istituti di prevenzione e di pena - Indagine conoscitiva della IV Commissione parlamentare (Giustizia)*, Camera dei Deputati, 1972. Una concisa esposizione delle ragioni pro e contro la pena di morte è fatta da R. A. Frosali, *Morte [pena di]*, in *Noviss. Dig. It.*, cit., vol. IX, 1964, pagg. 942-943.

²⁸) A. Dall'Ora, *Ritorno al Medioevo*, in *Il Giorno*, 29 novembre 1972, pag. 1.

In Francia, dopo anni di esercizio sistematico e incondizionato della prerogativa della grazia da parte del capo dello Stato, due teste mozze sono rotolate nel cesto all'alba del 28 novembre scorso.

Un noto ed illuminato giurista ha così concluso un suo appassionato ed indignato commento: « Quando, con il contorno del consueto sinistro cerimoniale, la lama è scesa due volte, nel carcere parigino, non si è certo celebrato un progresso, a beneficio della civile convivenza; si è compiuto un penoso e crudele regresso, tragicamente privo di qualsiasi giustificazione » ²⁹⁾ (*).

ENZO CAPALOZZA

²⁹⁾ A. Dall'Ora, ult. cit.

(*) *Ho il dovere di ringraziare la signora Giuseppina Tombari Boiani, impiegata presso l'Archivio di Stato - Sezione di Fano, che mi ha molto aiutato nella consultazione di registi, di inventari e di incunabuli e nel deciframento di antiche scritture.*